Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2022/0401(APP)

23.2.2024

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE
(10788/2023 – C9-0031/2024 – 2022/0401(APP))

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relatrice: Sirpa Pietikäinen

PR_APP

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE
(10788/1/2023 – C9-0031/2024 – 2022/0401(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di direttiva del Consiglio (10788/1/2023),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0031/2024),

– visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0000/2024),

1. dà la sua approvazione al progetto di direttiva del Consiglio;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Gli organismi nazionali per la parità sono organizzazioni pubbliche che promuovono la parità di trattamento in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, agendo e/o rappresentando le vittime dinanzi agli organi giurisdizionali, conducendo indagini e inchieste indipendenti, pubblicando relazioni indipendenti, raccogliendo dati, sensibilizzando e formulando raccomandazioni su questioni relative alla discriminazione. Sono obbligati per legge ad agire in tal senso in caso di discriminazione basata sui motivi definiti dall'articolo 19 TFUE, tra cui sesso, razza ed etnia, età, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali e disabilità. Gli organismi per la parità sono obbligati ad agire anche in caso di discriminazione multipla e intersezionale. Per riflettere l'evoluzione della società ed essere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non può essere limitato alle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Si deve quindi tenere conto della discriminazione intersezionale e multipla.

Gli organismi per la parità sono attori fondamentali del lavoro antidiscriminatorio nell'UE e le loro capacità di assistere le vittime di discriminazione e di promuovere la lotta contro le discriminazioni nell'UE devono essere rafforzate e sostenute. I valori dell'Unione europea, tra cui l'uguaglianza, possono diventare realtà solo se sono messi in pratica correttamente. È per questo motivo che la direttiva in esame è importante: contribuisce ad attuare gli obiettivi dei trattati non solo in teoria, ma anche in pratica.

In virtù dei loro ruoli specifici, gli organismi per la parità sono coinvolti anche in questioni relative al luogo di lavoro. In tale situazione particolare, gli organismi per la parità dovrebbero sempre rispettare l'autonomia, le competenze e le prerogative delle parti sociali e le competenze riconosciute di tutte le agenzie governative pertinenti, compresi gli ispettorati del lavoro, gli organi giurisdizionali nazionali e/o i tribunali ordinari, conformemente alla legge e alla prassi nazionali.

Gli organismi per la parità sono stati istituiti per la prima volta dalla direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE). Tre successive direttive sulla parità hanno affidato agli organismi per la parità la medesima missione nei rispettivi settori: la direttiva sulla parità di genere nel settore dei beni e dei servizi (2004/113/CE), la direttiva sulla parità di genere nel settore dell'occupazione (2006/54/CE) e la direttiva sulla parità di genere nel settore del lavoro autonomo (2010/41/UE).

Nel 2018 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione positiva sulle norme vincolanti riguardanti gli organismi per la parità, che suggeriva agli Stati membri una serie di misure per migliorare l'indipendenza e l'efficacia dei rispettivi organismi per la parità, in particolare in termini di capacità di garantire che tutte le persone e tutti i gruppi discriminati possano godere pienamente dei loro diritti.

Tuttavia, nonostante questi sforzi, la legislazione esistente e la raccomandazione del 2018 non hanno garantito risorse e strumenti sufficienti, né hanno creato un contesto operativo ideale per gli organismi per la parità. La maggior parte delle questioni affrontate nella raccomandazione del 2018 non sono ancora state risolte. Inoltre, le condizioni per un

funzionamento efficace degli organismi per la parità variano significativamente tra i diversi Stati membri. Di conseguenza, il livello di protezione contro la discriminazione è diverso, asimmetrico e incoerente per i cittadini europei. Non tutti sono protetti secondo le stesse norme. È necessario correggere rapidamente questa situazione e rendere trasparenti le differenze nei livelli di protezione tra i gruppi di persone nei diversi Stati membri.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie norme minime incisive per gli organismi per la parità. La base del buon funzionamento degli organismi per la parità negli Stati democratici è la loro indipendenza. Gli organismi per la parità e il loro personale devono essere liberi da qualsiasi ingerenza esterna e ciò deve essere assicurato utilizzando tutte le possibili garanzie. Gli organismi per la parità devono essere realmente in grado di agire in maniera indipendente. A tal fine, dovrebbe essere garantito un finanziamento adeguato corrispondente alla quantità e alla natura dei compiti dell'organismo per la parità, il che troppo spesso non avviene. Gli organismi per la parità non dovrebbero mai trovarsi nella stessa deplorevole situazione in cui si trovano, ad esempio, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e numerose altre agenzie, che devono far fronte a una carenza di personale e di risorse, con un carico di lavoro e di richieste di ricerca in costante aumento.

Un organismo per la parità efficace deve avere il potere di agire in giudizio. Attualmente in alcuni Stati membri dell'UE gli organismi per la parità non godono di tale diritto. Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire come parte nei procedimenti, di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali e di avviare un procedimento per conto o a sostegno di una o più vittime o di parteciparvi.

Tuttavia, non tutti i casi sono portati in giudizio, e non è necessario che lo siano. Per offrire una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero anche dare la possibilità alle parti di cercare una risoluzione alternativa delle controversie, ad esempio attraverso un processo di conciliazione e mediazione che può essere condotto dall'organismo per la parità o da un altro ente specializzato esistente che sia indipendente e non legato al governo.

Il monitoraggio è fondamentale per garantire che gli organismi per la parità godano davvero dei diritti loro assegnati dalla legislazione in oggetto. La Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, dovrà compilare un elenco di indicatori comuni di monitoraggio. In tale contesto, la Commissione dovrà lavorare a stretto contatto con altri istituti competenti. Inoltre, la Commissione dovrà anche valutare regolarmente la situazione a livello di discriminazione in ciascuno Stato membro.

Come in tutti i settori di intervento, la cooperazione è fondamentale. Gli Stati membri devono provvedere affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare con altri organismi per la parità all'interno dello stesso Stato membro e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale, nonché in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione. I governi locali dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi agli organismi per la parità quando riscontrano esempi di discriminazione a livello nazionale, così come gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di collaborare con l'EIGE, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e con la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), nonché con le parti sociali e gli ispettorati del lavoro.

Troppo spesso i cittadini del nostro continente vedono i loro diritti umani fondamentali ignorati e non rispettati. Con l'aiuto della proposta legislativa in esame e delle norme minime che essa stabilisce, i cittadini di tutti gli Stati membri potranno godere di un livello rafforzato di protezione contro le discriminazioni. Al contempo, gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli delle norme minime stabilite dalla direttiva. Non c'è tempo da perdere: il successo della legislazione in esame è fondamentale per preservare i valori fondamentali dell'UE.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Confederation of Independent Trade Unions
European Disability Forum
European Network of Equality Bodies
Finnish Ombudsman for Equality

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.